

COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 19.06.2019

CAPO I

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari specificati all'art. 2 in presenza di condizioni di disagio economico del contribuente nonché compensazioni di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria derivanti da accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai debiti di cui al comma precedente risultanti da sentenze esecutive delle competenti autorità giudiziarie.

Art. 3 Debiti ammessi alla rateizzazione

1. È concessa la rateizzazione dei debiti di cui all'art. 2 di importo pari o superiore ad 200 €. ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative e gli interessi.

Art. 4 Requisiti soggettivi

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in comprovate condizioni di disagio economico.

2. Si definisce situazione di effettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica.

Art. 5 Domanda di rateizzazione

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4 ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare all'ufficio comunale domanda di rateizzazione, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

2. La domanda di rateizzazione deve essere accompagnata da documentazione, atta a comprovare i requisiti di cui all'art.4;

Art. 6 Modalità di rateizzazione

1. Il numero massimo di rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito complessivo come da seguente prospetto:

Importo		Rate mensili
da €	a €.	n°
1	200	0
201	500	3
501	2.000	6
2.001	3.500	9
3.501	5.000	12
5.001	10.000	18
10.001	15.000	24
15.001	20.000	30
20.001	25.000	36
25.001	30.000	42
30.001	35.000	48
35.001	40.000	54
40.001	45.000	60
45.001	50.000	66
50.001		72

2. Il versamento della prima

rata mensile deve essere

effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla concessione della rateizzazione.

3. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

4. Su ogni singola rata sono applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione oltre le spese postali e di cancelleria quantificate forfettariamente in € 15 ad istanza .

5. Il mancato pagamento della prima rata nel termine, successivamente, di due rate entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dei relativi benefici.

6. Per importi pari o superiori ad €. 10.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

7. Per eventuali situazioni particolari, per le quali in contribuente richieda deroghe ai criteri di cui comma 1, potranno essere valutate, caso per caso, dalla Giunta Comunale.

Art. 7 Provvedimento di concessione o di diniego

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di rateizzazione o della documentazione integrativa richiesta dal Funzionario responsabile dell'entrata, questi adotta il provvedimento di concessione o di diniego sulla base dell'istruttoria svolta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata e contenere il riepilogo delle somme dovute per il debito iniziale e, distintamente, degli interessi derivanti dalla rateizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

3. Sia il provvedimento di accoglimento, sia quello di diniego della domanda sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata se comunicata o mediante notificazione o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPOII

COMPENSAZIONE PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Art. 8 Obbligazioni tributarie

1. E' ammessa la compensazione di crediti e debiti reciproci ai sensi dell'art. 1241 del C.C. e s.m.i., nonché delle disposizioni di legge in materia art. 1, comma 167, della Legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell' art 8 comma 1 della Legge 212/2000

2. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono IMU- TASI TARI COSAP/TOSAP - PASSI CARRAI

7. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. L'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti dall'accollato e crediti vantati dall'accollante nei confronti del Comune, in relazione al medesimo tributo, anche se riferito a diversi anni d'imposta.

8. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

9. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 9 Compensazioni tramite la cessione volontaria di beni immobili

1. In caso di debiti tributari derivanti dall'attività accertativa e/o di riscossione coattiva, di importi pari o superiori ad € 10.000, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può proporre all'Ente la cessione totale per l'intero, in piena proprietà, di beni immobili in sostituzione dell'adempimento originario di versamento, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, purché di valore non inferiore all'obbligazione stessa.

2. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere terreni o fabbricati siti nel territorio del Comune di Vallecrosia e devono essere liberi da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a favore di terzi ed il soggetto passivo d'imposta non deve trovarsi in stato d'insolvenza.

3. Il Comune, nell'ambito della procedura accertativa e/o di riscossione coattiva, qualora emerga situazione di obiettiva difficoltà economica e/o mancanza di liquidità del soggetto passivo, può accettare la proposta di "datio in solutum" prestazione in luogo dell'adempimento, previa apposita valutazione:

a) della realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore;

b) del valore del bene proposto in pagamento, stimato da un soggetto terzo ed indipendente, che dia atto anche del grado di realizzabilità di un'eventuale futura vendita del bene;

c) La Giunta Comunale dell'interesse all'acquisizione del bene al patrimonio immobiliare del Comune, anche tenuto

conto degli usi ipotizzabili, espresso dai Servizi Comunali competenti;

d) degli effetti che la "datio in solutum" prestazione in luogo dell'adempimento può produrre sul bilancio comunale, espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'organo di revisione.

4. Nella proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, in pagamento totale del debito, il contribuente è tenuto a specificare che nulla avrà a che pretendere dall'Ente qualora il bene proposto abbia un valore superiore al debito maturato nei confronti del Comune e che cesserà ogni eventuale materia del contendere fondata, direttamente o indirettamente, sugli immobili oggetto di accertamento.

5. In caso di accettazione da parte del Comune della proposta di cessione di beni immobili di cui al comma 3, sono a carico del contribuente le spese per l'eventuale frazionamento dell'immobile, le spese contrattuali e fiscali, i compensi spettanti al concessionario della riscossione per i provvedimenti emessi, il rimborso delle spese sostenute dall'agente di riscossione e le spese di perizia sostenute dal Comune.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.